COMUNE DI ENDINE GAIANO

TITOLO 01

IL COMUNE

ART. 01

DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

01. IL COMUNE DI ENDINE GAIANO, PERSONA GIURIDICA PUBBLICA, E' ENTE TERRITORIALE LOCALE AUTONOMO, NELL'AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DA LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA.

ART. 02

L`AUTONOMIA

01. L'ATTRIBUZIONE ALLA COMUNITA' LOCALE DELLA TITOLARITA' DEL DIRITTO DI AUTONOMIA COSTITUISCE IL PRINCIPIO CHE GUIDA LA FORMAZIONE, CON LO STATUTO E CON I REGOLAMENTI, DELL'ORDINAMENTO GENERALE DEL COMUNE.

ART. 03

LO STATUTO

- 01. IL PRESENTE STATUTO E' L'ATTO FONDAMENTALE CHE DISCIPLINA E GARANTISCE L'ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA NORMATIVA ED ORGANIZZATIVA DEL COMUNE, NELL'AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGE.
- 02. IL CONSIGLIO COMUNALE ADEGUERA' I CONTENUTI DELLO STATUTO AL PROCESSO DI EVOLUZIONE DELLA SOCIETA' CIVILE, ASSICURANDO COSTANTE COERENZA FRA LA NORMATIVA STATUTARIA E LE CONDIZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CIVILI DELLA COMUNITA'.

ART. 04

I REGOLAMENTI COMUNALI

- 01. I REGOLAMENTI COSTITUISCONO ATTI FONDAMENTALI DEL COMUNE, FORMATI ED ADOTTATI DAL CONSIGLIO, AL QUALE SPETTA LA COMPETENZA ESCLUSIVA DI MODIFICARLI ED ABROGARLI.
- 02. LA POTESTA' REGOLAMENTARE E' ESERCITATA IN OSSERVANZA DEI PRINCIPI E DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E STATUTARIE.
- 03. NEL RISPETTO DELLE STESSE IL COMUNE ADOTTA I REGOLAMENTI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.
- 04. I REGOLAMENTI, RIPORTATO IL FAVOREVOLE ESAME SOTTO L'ASPETTO DELLA LEGITTIMITA', DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO, SONO PUBBLICATI PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO ED ENTRANO IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO ALL'ULTIMO DI PUBBLICAZIONE.

ART. 05

FINALITA'

- 01. IL COMUNE RAPPRESENTA L'INTERA POPOLAZIONE DEL SUO TERRITORIO E NE CURA UNITARIAMENTE RELATIVI INTERESSI NEL RISPETTO DELLA CULTURA E TRADIZIONI LOCALI.
- 02. CONCORRE A PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO, GARANTENDO LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE SCELTE POLITICHE ED ALL'ATTIVITA'

- AMMINISTRATIVA PER RENDERE EFFETTIVE LA LIBERTA' E L'UGUAGLIANZA.
- 03. OBIETTIVI PREMINENTI DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE SONO LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE FINALIZZATO ALLE AFFERMAZIONI DEI VALORI UMANI AL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI COLLETTIVI ED ALLA PROMOZIONE DELLA LIBERA ATTIVITA' DELLA COLLETTIVITA'.
- 04. IN PARTICOLARE IL COMUNE:
- A) PROMUOVE LE CONDIZIONI PER RENDERE EFFETTIVI IL DIRITTO AL LAVORO ED IL DIRITTO ALLO STUDIO RICONOSCENDO LA FONDAMENTALE IMPORTANZA CHE RIVESTE, AI FINI DI UNO SVILUPPO PLURALISTICO DELL'ATTIVITA' EDUCATIVA, ACCANTO ALLA SCUOLA PUBBLICA, LA SCUOLA NON STATALE:
- B) RICONOSCE L'INALIENABILITA' DEL DIRITTO ALLA VITA, DAL CONCEPIMENTO SINO ALLA MORTE NATURALE; PROMUOVE OGNI ATTIVITA' UTILE ALLA SUA INTEGRALE AFFERMAZIONE, ANCHE CON INIZIATIVE DIRETTE A SUPERARE LE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE CHE POSSONO GENERARE INIZIATIVE IN CONTRASTO CON ESSO:
- C) RICONOSCE LA CENTRALITA' DELLA FAMIGLIA QUALE NUCLEO ESSENZIALE E FONDAMENTALE DELLA SOCIETA' CIVILE;
- D) PROMUOVE LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE, DELL'ARTIGIANATO E DELL'INDUSTRIA NONCHE' DELL'ATTIVITA' AGRICOLA;
- E) PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO PIANIFICATO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI:
- F) GARANTISCE LA TUTELA DELL'AMBIENTE, PREDISPONENDO PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO E PER LA ELIMINAZIONE DELLE CAUSE DI INQUINAMENTO;
- G) FA PROPRIE LE ISTANZE DEI CITTADINI IN MERITO AI SERVIZI SOCIALI, IN PARTICOLARE: L'ABITAZIONE, L'ISTRUZIONE, LE ATTIVITA' SPORTIVE, IL TURISMO, LA SALUTE, LA SICUREZZA SOCIALE, I TRASPORTI FAVORENDO L'INCREMENTO DEI MEZZI PUBBLICI E LA SICUREZZA DEI PEDONI E CICLISTI;
- H) PROMUOVE IL PROGRESSO DELLA CULTURA IN OGNI SUA LIBERA MANIFESTAZIONE.
- I) ASSUME INIZIATIVE PER GARANTIRE AMPIA E DEMOCRATICA INFORMAZIONE INTERVENENDO NELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI.

ART. 06 FUNZIONI

01. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE AMMINISTRATIVE, CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE E PRECIPUAMENTE NELLA CURA DEI SERVIZI SOCIALI, DELLO SVILUPPO ECONOMICO E NELL'UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, SALVO LA COMPETENZA DI ALTRI ENTI, PREVISTI E DISCIPLINATI DALLA LEGGE STATALE O REGIONALE. 02. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI, IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI, PUO' ATTUARE FORME SIA DI DECENTRAMENTO SIA DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E CON LA COMUNITA' MONTANA. 03. ESERCITA, ALTRESI', SECONDO LE LEGGI STATALI E REGIONALI LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE.

ART. 07

COMPITI DEL COMUNE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE, DI COMPETENZA STATALE.

ART. 08

RAPPORTI CON LO STATO E LA REGIONE

01. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

ART. 09

TERRITORIO

- 01. IL TERRITORIO E' L'AMBITO SPAZIALE ENTRO CUI IL COMUNE ESERCITA IL SUO POTERE E FUNZIONI.
- 02. LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE E' DELIMITATA DA CONFINI INDIVIDUATI E CERTI.
- 03. IL TERRITORIO COMPRENDE IL CAPOLUOGO DI ENDINE, LE FRAZIONI DI PIANGAIANO VALMAGGIORE S. FELICE, STORICAMENTE RICONOSCIUTE DALLA COMUNITA' E DA ALTRI AGGLOMERATI URBANI.
- 04. HA UNA SUPERFICIE DI KMQ. 20,88 E CONFINA CON I COMUNI DI SOLTO COLLINA, SOVERE, GANDINO, RANZANICO, MONASTEROLO DEL CASTELLO, FONTENO.

ART. 10

SEDE

- 01. IL COMUNE HA SEDE LEGALE NEL PALAZZO MUNICIPALE, UBICATO NEL CAPOLUOGO DI ENDINE.
- 02. NELLA STESSA HANNO LUOGO LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI COLLEGIALI ED ASSOCIAZIONI VARIE CHE NE FACCIANO RICHIESTA.
- 03. L'USO, DA PARTE DELLE STESSE, E' DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO.

ART. 11

STEMMA, GONFALONE E FESTIVITA' CIVICA

- 01. IL COMUNE HA UN PROPRIO STEMMA INCISO NEL SIGILLO, RIPRODOTTO SUL GONFALONE E STAMPATO SUGLI ATTI; LO STEMMA RIPRODUCE
- L'EFFIGIE DI S. GIORGIO A CAVALLO CHE TRAFIGGE IL DRAGO.
- 02. RICONOSCE QUALE FESTA CIVICA DEL PAESE LA RICORRENZA DEL PATRONO S. GIORGIO MARTIRE, CELEBRATA OGNI ANNO IL 23 APRILE.

ART. 12

ALBO PRETORIO

- 01. L'ALBO PRETORIO, PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI, E' COLLOCATO ALL'INTERNO DEL PALAZZO COMUNALE.
- 02. L'UBICAZIONE DELL'ALBO, DI FACILE ACCESSO AL PUBBLICO, GARANTISCE LA

CONSERVAZIONE E LA FACILITA' DI LETTURA DI QUANTO PUBBLICATO.

TITOLO 02

GLI ORGANI ELETTIVI

ART. 13

GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

01. GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE SONO IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

CAPO 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

SEZIONE 01

ORDINAMENTO

ART. 14

ATTRIBUZIONI

- 01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO CHE ESPRIME ED ESERCITA LA RAPPRESENTANZA DIRETTA DELLA COMUNITA', DALLA QUALE E' STATO EL ETTO
- 02. E' IL SUPREMO ORGANO DI INDIRIZZO DEL COMUNE.
- 03. HA FUNZIONI NORMATIVE E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO NEI RIGUARDI DELL'ESECUTIVO.
- 04. E' IL DIRETTO TITOLARE DELL`ESERCIZIO DELL`AUTONOMIA STATUTARIA E POTESTA' REGOLAMENTARE, FINALIZZATE AD ORDINARE
- GIURIDICAMENTE ED ORGANICAMENTE LA VITA DELLA COMUNITA' LOCALE.
- 05. ESERCITA I POTERI E COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE, NEL PIENO RISPETTO DEI PRINCIPI ISPIRATORI DEL PRESENTE STATUTO E DELLE NORME REGOLAMENTARI.
- 06. IMPRONTA L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE AI FONDAMENTALI CANONI DELL'ETICA GESTIONALE DELLA COSA PUBBLICA,
- DELL'IMPARZIALITA', DELLA PUBBLICITA' E TRASPARENZA DELLE PROCEDURE ED ATTI, A GARANZIA DELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELLA GENERALITA' DELLA COMUNITA' LOCALE.
- 07. LA PROGRAMMAZIONE E GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO ESSERE ESAURIENTEMENTE MOTIVATI, CON LA INEQUIVOCABILE PRECISAZIONE DEL FINE PERSEGUIBILE, DELLA DESTINAZIONE DEI MEZZI NECESSARI E POSSIBILI LORO FONTI, NONCHE' DELLE MODALITA' PER LA LORO ATTUAZIONE ED OCCORRENDO ESSERE CONFORTATI DA QUALIFICATI ED OBIETTIVI PARERI O STUDI TECNICI.

ART. 15

INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA' E QUALITA'

- 01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA ELEZIONE DI CONSIGLIERE SONO CONTEMPLATE DALLA LEGGE.
- 02. LA QUALITA' DI CONSIGLIERE SI PERDE VERIFICANDOSI UNA DELLE IPOTESI PREVISTE DALLA LEGGE.

ART. 16

ELEZIONE, COMPOSIZIONE, ENTRATA E DURATA IN CARICA

- 01. L'ELEZIONE E LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO REGOLATE DALLA LEGGE.
- 02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL`ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.
- 03. IL CONSIGLIO DURA IN CARICA SINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI ED A SVOLGERE FUNZIONI DI CONTROLLO ATTRAVERSO I SINGOLI CONSIGLIERI. 04. I CONSIGLIERI CESSATI DALLA CARICA PER EFFETTO DELLO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO CONTINUANO AD ESERCITARE INCARICHI ESTERNI AD ESSI EVENTUALMENTE ATTRIBUITI FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI.

ART. 17

COMPETENZE

- 01. IL CONSIGLIO HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:
- A) LO STATUTO DEL COMUNE E DELLE AZIENDE SPECIALI;
- B) I REGOLAMENTI;
- C) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE;
- D) IL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE E RELATIVE VARIAZIONI, IVI COMPRESI GLI STORNI ED I PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE ED IL CONTO CONSUNTIVO:
- E) I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI ED I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE.
- F) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LA PIANTA ORGANICA E LE RELATIVE VARIAZIONI;
- G) LA COSTITUZIONE DEI CONSORZI;
- H) LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI, LA PROVINCIA E LA COMUNITA' MONTANA.
- I) LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE.
- L) L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE;
- M) L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A SOCIETA' DI CAPITALI,
- L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;
- N) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;
- O) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;
- P) LA CONTRAZIONE DI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONALI;
- Q) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO.
- R) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTE ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE

COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE NON RIENTRINO NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI;

S) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA E DELLA COMUNITA' MONTANA, OVVERO, DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE VI PROVVEDE IL SINDACO O, OCCORRENDO, IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO, AI SENSI DELL'ARTT. 36, COMMA 05, DELLA LEGGE STATALE 08 GIUGNO 1990, N. 142:

ART. 18

SCIOGLIMENTO E SOSPENSIONE

- 01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' SCIOLTO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICORRENDO LE IPOTESI PREVISTE DALL` ARTT. 39 DELLA LEGGE 1990 , N. 142 .
- 02. CON IL DECRETO DI SCIOGLIMENTO SI PROVVEDE ALLA NOMINA DI UN COMMISSARIO, CHE ESERCITA LE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI CON IL DECRETO STESSO.
- 03. NELLE MORE DEL PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA DI SCIOGLIMENTO, DI CUI AL COMMA 01, IL PREFETTO, PER MOTIVI DI GRAVE E URGENTE NECESSITA', PUO' SOSPENDERE IL CONSIGLIO DALLE SUE FUNZIONI PER UN PERIODO, COMUNQUE, NON SUPERIORE A NOVANTA GIORNI E NOMINARE UN COMMISSARIO PER LA PROVVISORIA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE.

SEZIONE 02

CONSIGLIERI

ART. 19

DOVERI

- 01. I CONSIGLIERI OSSERVANO IL SEGRETO SULLE NOTIZIE ED ATTI RICEVUTI, NEI CASI SPECIFICATAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE.
- 02. I CONSIGLIERI NON RESIDENTI NEL COMUNE POSSONO COMUNICARE AL SINDACO I RISPETTIVI RECAPITI, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 20

DIRITTI CIASCUN CONSIGLIERE HA DIRITTO:

- A) DI INIZIATIVA E CONTROLLO PER TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI SOTTOPOSTI ALLA COMPETENZA DELIBERATIVA DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA;
- B) DI PRESENTARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI E PROPOSTE DI RISOLUZIONI;
- C) DI OTTENERE DAGLI UFFICI COMUNALI, DALLE AZIENDE ED ENTI DIPENDENTI DAL COMUNE, LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI INDISPENSABILI ED UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO;
- 04. DI OTTENERE DAL SEGRETARIO COMUNALE E DALLA DIREZIONE DELLE AZIENDE ED ENTI DIPENDENTI DAL COMUNE, COPIE DI ATTI E DOCUMENTI

NECESSARI PER L'ASSOLVIMENTO DEL SUO MANDATO. L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI E' DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO.

ART. 21

INDENNITA' DI PRESENZA

01. AI CONSIGLIERI E' CORRISPOSTA UNA INDENNITA' DI PRESENZA PER L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE AD OGNI SEDUTA DEL CONSIGLIO, A NORMA DI LEGGE.

ART. 22

DIMISSIONI

- 01. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNATE, PER SCRITTO, AL SINDACO.
- 02. SONO COMPRESE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SUCCESSIVA SEDUTA DEL CONSIGLIO.
- 03. LE DIMISSIONI SONO IRREVOCABILI DALLA DATA DELLA LORO PRESENTAZIONE.

ART. 23

DECADENZA

- 01. IL CONSIGLIERE COMUNALE DECADE DALLA CARICA PER:
- A) SOPRAVVENUTE CAUSE DI INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA', PREVISTE DALLA LEGGE:
- B) MANCATO INTERVENTO, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA. SONO SESSIONI ORDINARIE QUELLE IN CUI IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE NEI MESI DA FEBBRAIO A MARZO E DA SETTEMBRE A DICEMBRE NELLE QUALI SI DISCUTONO GLI ARGOMENTI DI COMPETENZA EX ARTT. 32 LEGGE 08 GIUGNO 1990 ; N. 142.
- 02. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO CON LE MODALITA' INDICATE NEL REGOLAMENTO.

ART. 24

CONSIGLIERE ANZIANO

- 01. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' IL CONSIGLIERE COMUNALE CHE, IN SEDE DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO, HA RIPORTATO IL MAGGIORE NUMERO DI VOTI ED A PARITA' IL PIU' ANZIANO DI ETA'.
- 02. PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE E PRESIEDE IL PRIMO CONSIGLIO DOPO LE ELEZIONI, PER L'ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' DEI CONSIGLIERI NEO ELETTI ED ADOZIONE DEI CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI, AL FINE DI PROCEDERE ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E GIUNTA.
- 03. LO STESSO ASSOLVE, INOLTRE, LE INCOMBENZE ATTRIBUITEGLI DAL REGOLAMENTO.

SEZIONE 03

COMMISSIONI E GRUPPI

ART. 25

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

01. IL CONSIGLIO ISTITUISCE, NEL SUO INTERNO, COMMISSIONI PERMANENTI, COMPOSTE DA CONSIGLIERI CHE RAPPRESENTANO, CON CRITERIO

PROPORZIONALE, TUTTI AI GRUPPI CONSILIARI.

- 02. SCOPO DEL LAVORO DELLE COMMISSIONI E' QUELLO DI FORNIRE AL CONSIGLIO COMUNALE SUGGERIMENTI, PARERI, OSSERVAZIONI SULLE MATERIE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO STESSO.
- 03. IL REGOLAMENTO LE INDIVIDUA E NE DISCIPLINA LA LORO COMPOSIZIONE, IL FUNZIONAMENTO E LE RISPETTIVE MATERIE DI COMPETENZA ED ASSICURA, NELLE FORME PIU' IDONEE, LA PUBBLICITA' DEI LAVORI.
 04. LO STATUTO PREVEDE L'ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE PER LE GARANZIE STATUTARIE. IL REGOLAMENTO NE DISCIPLINA IL FUNZIONAMENTO.

ART. 26

COMMISSIONI CONSULTIVE

- 01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ANCHE ISTITUIRE, NEL SUO SENO, COMMISSIONI CONSULTIVE, PER LO STUDIO, ESAME E VALUTAZIONE DI CASI SPECIFICI NONCHE' DI MATERIE DI PARTICOLARE RILEVANZA, CHE NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ORDINARIA DELLE COMMISSIONI PERMANENTI. 02. NEL PROVVEDIMENTO DI NOMINA VIENE DETERMINATO L'OGGETTO DELL'INCARICO, IL TERMINE ENTRO IL QUALE LA COMMISSIONE DEVE RIFERIRE AL CONSIGLIO E DESIGNATO IL COORDINATORE.
- 03. HANNO FACOLTA' DI CHIEDERE L'INTERVENTO ALLE PROPRIE RIUNIONI DEL SINDACO E DEI MEMBRI DELLA GIUNTA, NONCHE' DEGLI AMMINISTRATORI E DIRIGENTI DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE.
- 04. HANNO FACOLTA' DI CHIEDERE ESIBIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI. NON PUO' ESSERE PERO' OPPOSTO ALLE RICHIESTE DELLE COMMISSIONI IL SEGRETO DI UFFICIO.
- 05. LE COMMISSIONI SVOLGONO INOLTRE INDAGINI CONOSCITIVE DIRETTE AD ACQUISIRE NOTIZIE E DOCUMENTI UTILI SULL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO.

ART. 27

GRUPPI CONSILIARI

- 01. I CONSIGLIERI ELETTI NELLA MEDESIMA LISTA FORMANO UN GRUPPO CONSILIARE. SE DI UNA LISTA E' STATO ELETTO UN SOLO CONSIGLIERE, A QUESTO SONO RICONOSCIUTI LA RAPPRESENTANZA E LE PREROGATIVE SPETTANTI AD UN GRUPPO CONSILIARE.
- 02. CIASCUN GRUPPO COMUNICA AL SINDACO IL NOME DEL CAPO GRUPPO ENTRO IL GIORNO PRECEDENTE LA PRIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO NEO-
- ELETTO. IN MANCANZA DI TALE COMUNICAZIONE E' CONSIDERATO CAPO GRUPPO IL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DEL GRUPPO, NON ASSESSORE; CIOE'
- COLUI CHE HA RIPORTATO IL MAGGIORE NUMERO DI VOTI.
- 03. IL REGOLAMENTO PREVEDE LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO, LE RELATIVE ATTRIBUZIONI E LE MODALITA' PER IL LORO ESERCIZIO.
- 04. L'ORDINE DEL GIORNO E LA DATA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA SONO DETERMINATI DAL SINDACO, SENTITA LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO.

LA GIUNTA COMUNALE SEZIONE 01 ORDINAMENTO ART. 28

ATTRIBUZIONI

- 01. LA GIUNTA, ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE CON COMPETENZA A CARATTERE GENERALE, ATTUA GLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE CON GLI ATTI FONDAMENTALI E COORDINA LA PROPRIA ATTIVITA' CON GLI ORIENTAMENTI DI POLITICA AMMINISTRATIVA AI QUALI SI ISPIRA L'AZIONE DEL CONSIGLIO. ALLA STESSA FA CARICO INTERAMENTE L'ATTIVITA' GESTIONALE.
- 02. ESERCITA AZIONE DI INIZIATIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO, SOTTOPONENDO ALLO STESSO PROPOSTE FORMALMENTE REDATTE ED ISTRUITE, PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI DI COMPETENZA DELLO STESSO.

ART. 29

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA UN NUMERO DI ASSESSORI DETERMINATO DALLA LEGGE, DI CUI UNO PUO' ESSERE ELETTO TRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO ED IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' ED ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE. NON DEVONO INOLTRE ESSERE STATI CONSIGLIERI NELLA PRECEDENTE AMMINISTRAZIONE ED AVER FIGURATO IN LISTE ELETTORALI DELLE ULTIME ELEZIONI COMUNALI.

ART. 30

INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA'

- 01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI ASSESSORE SONO NON CONTEMPLATE DALLA LEGGE
- 02. LA QUALITA' DI ASSESSORE SI PERDE VERIFICANDOSI UNA DELLE IPOTESI PREVISTE DALLA LEGGE.
- 03. NON POSSONO FAR PARTE CONTEMPORANEAMENTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, SORELLE, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANTI ED ADOTTATI.

ART. 31

ELEZIONE

- 01. LA GIUNTA, UNITAMENTE AL SINDACO, E' ELETTA IN SENO AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA ADUNANZA DELLO STESSO SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.
- 02. L'ELEZIONE HA LUOGO ENTRO IL PERENTORIO TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.
- 03. L'ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE, PRECEDUTA DA UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.
- 04. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E' DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA

COMUNALE, A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI, IL GIORNO STESSO IN CUI SONO RECAPITATI GLI AVVISI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.
05. L'ELEZIONE SI SVOLGE IN SEDUTA PUBBLICA ED A VOTAZIONE PALESE E PER ESSERE VALIDA DEVE OTTENERE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. A TALE FINE VENGONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN ALTRETTANTE DISTINTE SEDUTE ENTRO IL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 02. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA PREDETTA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELL' ARTT. 39, COMMA 01, LETTERA B), N. 01 DELLA LEGGE STATALE 08 GIUGNO 1990, N.

- 06. LA CONVOCAZIONE E LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INDICATI ADEMPIMENTI, SPETTANO AL CONSIGLIERE ANZIANO. LA PRIMA ADUNANZA E' DISPOSTA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.
- 07. LA RELATIVA DELIBERAZIONE DI NOMINA DIVENTA ESECUTIVA ENTRO TRE GIORNI DALLA DATA DELLA SUA RICEZIONE DA PARTE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO, OVE NON INTERVENGA L'ANNULLAMENTO PER VIZIO DI LEGITTIMITA'.

ART. 32

ENTRATA E DURATA IN CARICA

- 01. LA GIUNTA COMUNALE ENTRA IN CARICA NON APPENA LA DELIBERAZIONE DI ELEZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA, AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTT.
- 31, COMMA 07.
- 02. ESSA RIMANE IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 33

DECADENZA

- 01. LA GIUNTA COMUNALE DECADE NEI SEGUENTI CASI:
- A) PER DIMISSIONI, DECESSO O CESSAZIONE DALLA CARICA PER QUALSIASI ALTRA CAUSA DEL SINDACO:
- B) A SEGUITO DELLE DIMISSIONI O CESSAZIONE DALLA CARICA PER QUALSIASI ALTRA CAUSA DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI;
- C) PER L'APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 34

COMPETENZE

- 01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE, PREVISTE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO, DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO; RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.
- 02. ADOTTA, IN VIA D'URGENZA, LE DELIBERAZIONI DI VARIAZIONE DEL

BILANCIO, DI STORNO FONDI E DI PRIVILEGIO DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE, DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI NULLITA'.

SEZIONE 02

ASSESSORI

ART. 35

REVOCA DI ASSESSORI

- 01. I SINGOLI ASSESSORI POSSONO ESSERE REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO.
- 02. ALLA LORO SOSTITUZIONE SI PROCEDE OSSERVATE LE MODALITA' PREVISTE DALL` ARTT. 37 , COMMA 06 , DELLA LEGGE STATALE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

ART. 36

DECADENZA PER ASSENZE ALLE SEDUTE

- 01. L'ASSESSORE COMUNALE DECADE DALLA CARICA PER IL MANCATO INTERVENTO, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, A NUMERO SEI SEDUTE CONSECUTIVE DALLA GIUNTA.
- 02. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO CON LE MODALITA' INDICATE NEL REGOLAMENTO.

ART. 37

DIMISSIONI DI SINGOLI ASSESSORI

- 01. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI ASSESSORE SONO RASSEGNATE, PER SCRITTO, AL SINDACO.
- 02. SONO COMPRESE, UNITAMENTE ALLA NOMINA DEL NUOVO ASSESSORE, NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SUCCESSIVA SEDUTA DEL CONSIGLIO, DA TENERSI ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.
- 03. LE DIMISSIONI SONO IRREVOCABILI DALLA DATA DELLA LORO PRESENTAZIONE.

ART. 38

DIMISSIONI DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

- 01. LE DIMISSIONI DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI, RASSEGNATE CON LE MODALITA' DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 37, COMMA 01, CHE COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA, SONO IRREVOCABILI DALLA DATA DELLA LORO PRESENTAZIONE.
- 02. SONO ISCRITTE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, DA TENERSI IMPROROGABILMENTE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE ALL'UFFICIO COMUNALE E CONTEMPORANEA LORO PROTOCOLLAZIONE, ONDE PROCEDERE, NELLA MEDESIMA

SEDUTA, ALLA ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA E SINDACO.

ART. 39

INDENNITA' DI PRESENZA

01. AGLI ASSESSORI E' CORRISPOSTA UNA INDENNITA' DI PRESENZA PER

L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE AD OGNI SEDUTA DELLA GIUNTA, A NORMA DI LEGGE.

ART. 40

ASSESSORE ANZIANO

01. L'ASSESSORE ANZIANO E' L'ASSESSORE COMUNALE CHE FRA GLI ELETTI E' IL MAGGIORE DI ETA' O IN SOSTITUZIONE ALTRI ASSESSORI IN ORDINE DECRESCENTE DI ETA'.

CAPO 02

IL SINDACO

SEZIONE 01

ORDINAMENTO

ART. 41

FUNZIONI

- 01. IL SINDACO E' CAPO DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED UFFICIALE DEL GOVERNO.
- 02. E' GARANTE DEL RISPETTO DELLA LEGGE, DELL'ATTUAZIONE DELLO STATUTO E DELLA OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI.

ART. 42

INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA'

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO SONO CONTEMPLATE DALLA LEGGE.

ART. 43

ELEZIONE, ENTRATA E DURATA IN CARICA

- 01. IL SINDACO E' ELETTO CON LE MODALITA' DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 31.
- 02. EGLI ENTRA IN CARICA NON APPENA LA DELIBERAZIONE DI NOMINA E' DIVENUTA ESECUTIVA, AI SENSI DEL CITATO ARTT. 31, COMMA 06.
- 03. LO STESSO RIMANE IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEL SUCCESSORE.

ART. 44

COMPETENZE

- 01. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE:
- A) RAPPRESENTA IL COMUNE;
- B) E' L'INTERPRETE UFFICIALE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE E NE DIRIGE I LAVORI, IN CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI:
- C) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA, NE PREDISPONE L'ORDINE DEL GIORNO E STABILISCE LA DATA DELLA SEDUTA;
- D) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO;
- E) PUO' PROPORRE LA REVOCA DEGLI ASSESSORI;
- F) PROVVEDE, AI SENSI DELL` ARTT. 36 , COMMA 05 , DELLA LEGGE STATALE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , ALLE NOMINE DI COMPETENZA DEL

CONSIGLIO, QUALORA QUESTI NON DELIBERI ENTRO I TERMINI PREVISTI DALL'ARTT. 32, COMMA 02, LETTERA N) E RICHIAMATO ARTT. 36, COMMA 05, DELLA CITATA LEGGE N. 142 DEL 1990;

- G) RAPPRESENTA IL COMUNE NEGLI ORGANI DEI CONSORZI AI QUALI LO STESSO, PARTECIPI O PUO' DELEGARE UN ASSESSORE O UN CONSIGLIERE AD ESERCITARE TALI FUNZIONI;
- H) HA FACOLTA' DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE AGLI ASSESSORI O CONSIGLIERI COMUNALI. DELEGHE DA COMUNICARE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE;
- I) INTERVIENE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI:
- L) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI LOCALI E DI ALTRE ENTRATE DEL COMUNE.
- M) CONVOCA I COMIZI PER LA INDIZIONE DEI REFERENDUM CONSULTIVI.
- N) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI NONCHE' ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI;
- O) COORDINA GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DEI SERVIZI PUBBLICI, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE;
- P) ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DALLE LEGGI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI;
- Q) SOVRINTENDE ALL`ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE DAL COMUNE;
- R) INOLTRE AL SINDACO COMPETONO:
- L'ASSUNZIONE DI TUTTI I PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI NON SOGGETTI A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' IN QUANTO ESECUTIVI DI ALTRE DELIBERAZIONI;
- L'ASSUNZIONE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI INERENTI SPESE CORRENTI PER UN AMMONTARE RIFERITO A CIASCUNA SPESA, NON SUPERIORE A L. 1.500.000 AL NETTO DEGLI ONERI FISCALI;
- LA PROMOZIONE DI AZIONI GIURISDIZIONALI O AMMINISTRATIVE, O RESISTENZA IN GIUDIZIO; O LE OPPOSIZIONI AMMINISTRATIVE NECESSARIE, PER LA TUTELA DI INTERESSI COMUNALI, PROVVEDENDO ALL'EVENTUALE NOMINA DEI DIFENSORI;
- L'ASSUNZIONE DEI PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA ANCHE GIURISDIZIONALE DI AMMINISTRATORI, FUNZIONARI E DEL PERSONALE, SALVI I CASI DI CONFLITTUALITA' CONCLAMATA CON GLI INTERESSI COMUNALI PROVVEDENDO ALL'EVENTUALE NOMINA DEI DIFENSORI.

ART. 45

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE 01. IL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO SOVRINTENDE A TUTTI I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE ATTRIBUITIGLI DALL` ARTT. 38 DELLA LEGGE STATALE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

ART. 46

ORDINANZE

- 01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO
- GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' E DI IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE
- ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI; PER L'ESECUZIONE DEI RELATIVI ORDINI PUO' CHIEDERE AL
- PREFETTO, OVE OCCORRA, L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.
- 02. IL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, HA IL POTERE

DI EMETTERE ORDINANZE PER DISPORRE L'OSSERVANZA, DA PARTE DI CITTADINI, DI NORME DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI O PER PRESCRIVERE ADEMPIMENTI O COMPORTAMENTI RESI NECESSARI DALL'INTERESSE GENERALE O DAL VERIFICARSI DI PARTICOLARI SITUAZIONI.

03. LE MODALITA' PER LA DISCIPLINA DELLE STESSE SONO PREVISTE NEL REGOLAMENTO.

ART. 47

INDENNITA' DI CARICA

01. AL SINDACO E' CORRISPOSTA L'INDENNITA' DI CARICA A NORMA DI LEGGE.

ART. 48

DISTINTIVO

01. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

ART. 49

DECADENZA

- 01. IL SINDACO DECADE NEI SEGUENTI CASI:
- A) PER DIMISSIONI O CESSAZIONE DALLA CARICA PER QUALSIASI CAUSA DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI;
- B) PER L'APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE:
- C) LA QUALITA' DI SINDACO SI PERDE INOLTRE VERIFICANDOSI UNA DELLE IPOTESI PREVISTE DALLA LEGGE.

ART. 50

DIMISSIONI

- 01. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI SINDACO SONO RASSEGNATE PER SCRITTO.
 02. SONO COMPRESE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA CONVOCAZIONE DEL
 CONSIGLIO, DA TENERSI IMPROROGABILMENTE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA
- DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE ALL'UFFICIO COMUNALE E CONTEMPORANEA PROTOCOLLAZIONE, ONDE PROCEDERE, NELLA MEDESIMA SEDUTA,

ALLA ELEZIONE DEL NUOVO SINDACO E GIUNTA.

03. LE DIMISSIONI SONO IRREVOCABILI DALLA DATA DELLA LORO PRESENTAZIONE.

SEZIONE 02

IL VICE SINDACO

ART. 51

ASSESSORE DELEGATO

- 01. IL SINDACO PUO' DELEGARE UN ASSESSORE DA LUI PRESCELTO OPPURE GIA' INDICATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO A TALE FUNZIONE, A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, IN TUTTE LE FUNZIONI A LUI ATTRIBUITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E REGOLAMENTI.
- 02. ALL'ASSESSORE PREDETTO E' ATTRIBUITA LA QUALIFICA DI VICE SINDACO.

03. NEL CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LA GIUNTA E' PRESIEDUTA DAL VICE SINDACO, E IN SUA MANCANZA DALL'ASSESSORE ANZIANO. E' ASSESSORE ANZIANO L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 52

ALTRI SOSTITUTI DEL SINDACO

01. NEL CASO DI CONTEMPORANEA ASSENZA OD IMPEDIMENTO DEL SINDACO E DELL'ASSESSORE DELEGATO O DI VACANZA DELLA CARICA DI SINDACO, NE ESERCITA TEMPORANEAMENTE TUTTE LE FUNZIONI L'ASSESSORE ANZIANO, DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 40 O PER SUA IMPOSSIBILITA' GLI ALTRI ASSESSORI IN ORDINE DECRESCENTE DI ETA'.

02. IL SINDACO PUO' AVVALERSI DI PROPRI RAPPRESENTANTI PER DETERMINATE ATTIVITA' CONFERENDO DELEGHE TEMPORANEE E SPECIFICHE AD ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI.

03. IL SINDACO PUO' REVOCARE LE DELEGHE IN QUALSIASI MOMENTO E PERDERANNO OGNI EFFETTO IN CASO DI DECADENZA, SOSPENSIONE, SOSTITUZIONE E CESSAZIONE DEL SINDACO.

CAPO 04

NORME COMUNI PER TUTTI GLI AMMINISTRATORI

ART. 53

POSIZIONE GIURIDICA

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI, ASSESSORI E SINDACO SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

02. ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' SENZA VINCOLO DI MANDATO E NON SONO CHIAMATI A RISPONDERE PER LE OPINIONI ESPRESSE NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI.

ART. 54

RESPONSABILITA' PERSONALE

01. CIASCUN AMMINISTRATORE E' RESPONSABILE DEI VOTI CHE ESPRIME A FAVORE O CONTRO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO O DALLA GIUNTA.

ART. 55

ESENZIONE DA RESPONSABILITA'

01. SONO ESENTI DA RESPONSABILITA' GLI AMMINISTRATORI CHE IN SEDE DI DELIBERAZIONI NON PARTECIPANO ALLE VOTAZIONI.

ART. 56

ASTENSIONE DALLE DELIBERAZIONI

01. GLI AMMINISTRATORI SI ASTENGONO DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI O CONTABILITA' LORO PROPRIE CON IL COMUNE, CON ENTI AMMINISTRATI O SOGGETTI ALLA SUA VIGILANZA; COME PURE QUANDO SI TRATTA DI INTERESSE PROPRIO O DI INTERESSE, LITI O CONTABILITA' DEI LORO PARENTI OD AFFINI SINO AL QUARTO GRADO CIVILE O DEL CONIUGE O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI.

02. IL DIVIETO DI CUI SOPRA COMPORTA ANCHE L'IMPRESCINDIBILE OBBLIGO DI

ALLONTANARSI DALLA SALA DELLE ADUNANZE DURANTE LA TRATTAZIONE DI DETTI AFFARI, QUINDI DI PARTECIPARE ANCHE ALLA DISCUSSIONE E VOTAZIONE.

03. LE DISPOSIZIONI DEI COMMI 01 E 02 SI APPLICANO ANCHE AL SEGRETARIO COMUNALE. IL PRESIDENTE DESIGNERA' UNO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO, QUALE ESTENSORE DEI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI.

ART. 57

INSUSSISTENZA DEL DIVIETO DALL'ASTENSIONE DELLE DELIBERAZIONI 01. IL DIVIETO DELLA PRESENZA IN AULA, DI PARTECIPARE ALLA DISCUSSIONE E VOTAZIONE DELLE DELIBERAZIONI, NON SUSSISTE QUANDO IL CONSIGLIO O LA GIUNTA ASSUMONO PROVVEDIMENTI A CARATTERE GENERALE O DOVUTI PER LEGGE E SONO FRUTTO DI SCELTE NON SOGGETTIVE NE' PARZIALI E NON COMPORTINO PREVALENTI INTERESSI PRIVATI, MA BASATI SU CRITERI DI ORDINE GENERALE.

ART. 58

ASTENSIONI IN GENERE

01. GLI AMMINISTRATORI SI ASTENGONO DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DELLA GESTIONE DI SERVIZI, ESAZIONE DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONI O APPALTI DI OPERE NELL'INTERESSE DEL COMUNE OD ENTI SOGGETTI ALLA SUA AMMINISTRAZIONE VIGILANZA O TUTELA.

ART. 59

RIMOZIONE E SOSPENSIONE

01. IL SINDACO, I CONSIGLIERI E GLI ASSESSORI POSSONO ESSERE RIMOSSI, CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, QUANDO COMPIONO ATTI CONTRARI ALLA COSTITUZIONE O PER GRAVI E PERSISTENTI VIOLAZIONI DI LEGGE O PER GRAVI MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO O QUANDO SIANO IMPUTATI DI UNO DEI REATI PREVISTI DALLA LEGGE STATALE 13 SETTEMBRE 1982, N. 646 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI O SOTTOPOSTI A MISURA DI PREVENZIONE O DI SICUREZZA.

02. IN ATTESA DEL DECRETO, IL PREFETTO, PUO' SOSPENDERE GLI AMMINISTRATORI QUALORA SUSSISTANO MOTIVI DI GRAVE ED URGENTE NECESSITA'.

03. L` ARTT. 40 , COMMA 03 , DELLA LEGGE STATALE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , PREVEDE, INOLTRE, L`APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DETTATE DALL` ARTT. 15 DELLA LEGGE STATALE 19 MARZO 1990 , N. 55 .

TITOLO 03 ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI CAPO 01 UFFICI ART. 60

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

01. IL COMUNE DISCIPLINA CON APPOSITO REGOLAMENTO LA DOTAZIONE ORGANICA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, IN BASE A CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO I PRINCIPI DI

PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

CAPO 02

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 61

FUNZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE DIPENDE FUNZIONALMENTE DAL SINDACO E NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI ESERCITA LE FUNZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, DI DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA, CONSULTIVE DI LEGALITA', DI COORDINAMENTO E DI CONTROLLO DEGLI UFFICI, SERVIZI E PERSONALE, OLTRE QUELLE PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. E' RESPONSABILE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DEL COMUNE, DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELL'EFFICIENZA DELLA GESTIONE.

03. ESPLICA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' DI INIZIATIVA ED

AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI ED I RISULTATI SONO VERIFICATI DAL SINDACO E GIUNTA.

04. IN PARTICOLARE AL SEGRETARIO COMPETONO:

- A) LE FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL PERSONALE;
- B) L'ORGANIZZAZIONE E L'AGGIORNAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO CON L'ACQUISIZIONE DEI SUSSIDI NECESSARI, PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DEI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI;
- C) L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI PER L'ACCETTAZIONE E SVINCOLO DI CAUZIONI;
- D) L`EMANAZIONE DI DIRETTIVE E ORDINI IN RELAZIONE AI COMPITI DI VIGILANZA E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DEI VARI UFFICI E SERVIZI:
- E) DIRIME I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE DI COMPETENZA FRA I VARI UFFICI ED ESERCITA IL POTERE DISCIPLINARE;
- F) OGNI ALTRA FUNZIONE DERIVANTE DAL PRESENTE STATUTO, LEGGI E REGOLAMENTI.

ART. 62

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

01. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE, FUNZIONARIO STATALE, SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

ART. 63

PARERI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESPRIME IL PARERE OBBLIGATORIO E NON VINCOLANTE, SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA' NONCHE' IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO. PARERI CHE SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.

CAPO 03

DIPENDENTI COMUNALI

ART. 64

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

01. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI DEL

COMUNE SONO REGOLATI CON ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI, RESI ESECUTIVI A NORMA DI LEGGE.

02. ALLA LEGGE E', ALTRESI', RISERVATA LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO AL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO, DELLE CAUSE DI CESSAZIONE DELLO STESSO E DELLE GARANZIE DEL PERSONALE, IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI.

ART. 65

RESPONSABILITA' E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
01. LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO
PROCEDIMENTO, LA DESTINAZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO
SONO REGOLATI SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO
STATO.

ART. 66

COMMISSIONI DI DISCIPLINA

01. E' ISTITUITA UNA COMMISSIONE DI DISCIPLINA, COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO, CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DEL COMUNE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

TITOLO 04

RESPONSABILITA'

ART. 67

RESPONSABILITA'

- 01. PER GLI AMMINISTRATORI E PER IL PERSONALE E PER IL PERSONALE DEL COMUNE SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
- 02. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO AGENTE CONTABILE CHE ABBIA MANEGGIO DI PUBBLICO DENARO O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI DEL COMUNE, NONCHE' COLORO CHE SI INGERISCONO NEGLI INCARICHI ATTRIBUITI A DETTI AGENTI, DEVONO RENDERE CONTO DELLA LORO GESTIONE E SONO SOGGETTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.
- 03. L'AZIONE DI RESPONSABILITA' SI PRESCRIVE IN CINQUE ANNI DALLA COMMISSIONE DEL FATTO. LA RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI DEL COMUNE E' PERSONALE E NON SI ESTENDE AGLI EREDI.

TITOLO 05

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 68

SERVIZI COMUNALI

01. IL COMUNE PROVVEDE ALL'IMPIANTO ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, CHE HANNO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E DI ATTIVITA', RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA'.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

- 03. IL COMUNE ISPIRA L'ORGANIZZAZIONE DEI PROPRI UFFICI A CRITERI DI ACCESSIBILITA' E FUNZIONALITA' E GARANTISCE, ANCHE RICORRENDO A FORME DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI DEL VOLONTARIATO E DELL'ASSOCIAZIONISMO, L'APERTURA DEGLI UFFICI ED IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI, CON RISPETTO IN PARTICOLARE DELLE ESIGENZE DELLE CATEGORIE MENO PROTETTE.
- 04. I POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI, MENTRE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E' ATTRIBUITA AL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 69

GESTIONE - FORME

- 01. IL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINA LA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO, PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME PREVISTE DALLA LEGGE E CHE SONO:
- A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UN'AZIENDA.
- B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;
- C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;
- D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE:
- E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONE A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDE OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI:
- F) DELEGANDOLI ALLA COMUNITA' MONTANA;
- G) CON LA COSTITUZIONE DI CONSORZI.

TITOLO 06

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI ART. 70

L`AZIENDA SPECIALE

- 01. L'AZIENDA SPECIALE, ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA ED AUTONOMIA IMPRENDITORIALE, E' COSTITUITA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE NE APPROVA ANCHE LO STATUTO, CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
- 02. GLI ORGANI DELL`AZIENDA SONO: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE. LA LORO DURATA IN CARICA E' STABILITA DALLO STATUTO AZIENDALE
- 03. IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA CUI COMPOSIZIONE NUMERICA E' PREVISTA DALLO STATUTO AZIENDALE, SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE DISTINTE DELIBERAZIONI IN SEDUTA PUBBLICA ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI, FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER LA ELEZIONE A CONSIGLIERE
- COMUNALE E COMPROVATE CAPACITA' DI AMMINISTRAZIONE.

 04. I SINGOLI CONSIGLIERI ED IL PRESIDENTE POSSONO ESSERE REVOCATI CON

- DELIBERAZIONE MOTIVATA DEL CONSIGLIO COMUNALE, PREVIA CONTESTAZIONE DEI RISPETTIVI ADDEBITI, AI QUALI GLI INTERESSATI POTRANNO CONTRODEDURRE ENTRO QUINDICI GIORNI DA QUELLO DI RICEVIMENTO DELLA LETTERA RACCOMANDATA, DA PARTE DEL SINDACO, CONTENENTE LE FORMULATE CONTESTAZIONI.
- 05. IL DIRETTORE E' NOMINATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON LE MODALITA' PREVISTE DALLO STATUTO, CHE NE DISCIPLINA ANCHE I RAPPORTI. AL DIRETTORE COMPETE LA DIREZIONE GESTIONALE DELL'AZIENDA, CON LE CONSEGUENTI RESPONSABILITA'.
- 06. L'AZIENDA INFORMA LA SUA ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' E HA L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO,
- DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.
- 07. IL COMUNE CONFERISCE ALL'AZIENDA IL CAPITALE DI DOTAZIONE. IL CONSIGLIO COMUNALE NE DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI; APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI; ESERCITA LA VIGILANZA; VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE E PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.
- 08. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA SONO DISCIPLINATI, NELL'AMBITO DELLA LEGGE, DALL'APPOSITO STATUTO, CHE PREVEDE ANCHE L'ORGANO DI REVISIONE NONCHE' FORME AUTONOME DI VERIFICA DELLA GESTIONE E DEL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO APPROVATO, QUEST'ULTIMO, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 71

L'ISTITUZIONE

- 01. L'ISTITUZIONE, ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE, E' COSTITUITA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE NE APPROVA ANCHE IL REGOLAMENTO DI GESTIONE, CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE
- 02. SONO ORGANI DELL'ISTITUZIONE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE. LA LORO DURATA IN CARICA E' STABILITA DAL REGOLAMENTO.
- 03. IL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' PREVISTO DAL REGOLAMENTO.
- 04. PER LA ELEZIONE E LA REVOCA DEI CONSIGLIERI E DEL PRESIDENTE SI APPLICANO LE NORME DI CUI AL QUARTO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT.
- 05. IL DIRETTORE E' NOMINATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO, CHE NE DISCIPLINA ANCHE I RAPPORTI.
- AL DIRETTORE COMPETE LA DIREZIONE GESTIONALE DELL'ISTITUZIONE, CON LE CONSEGUENTI RESPONSABILITA'.
- 06. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE E' STABILITO DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.
- 07. L'ISTITUZIONE INFORMA LA SUA ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' ED HA L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO, DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.
- 08. IL COMUNE CONFERISCE ALL'ISTITUZIONE IL CAPITALE DI DOTAZIONE. IL CONSIGLIO COMUNALE NE DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI:

APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI ESERCITA LA VIGILANZA; VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE E PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

09. IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE ESERCITA LE SUE FUNZIONI ANCHE NEI CONFRONTI DELL'ISTITUZIONE.

ART. 72

CONVENZIONI

- 01. IL COMUNE PUO' STIPULARE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI CHE, PER LE LORO CARATTERISTICHE, PER CARENZE DI MEZZI E STRUTTURE, NON POSSONO ESSERE GESTITI CON EFFICIENZA SU BASE COMUNALE.
- 02. LE CONVENZIONI STABILISCONO I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

ART. 73

CONSORZI

- 01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI, PUO' COSTITUIRE CONSORZI SECONDO LE NORME DI LEGGE.
- 02. A TAL FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, LE CONVENZIONI UNITAMENTE AGLI STATUTI DEI CONSORZI, COME PREVISTO DALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA. 03. IN PARTICOLARE LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE LA TRASMISSIONE, AGLI ENTI ADERENTI. DI TUTTI GLI ATTI DEL CONSORZIO.
- 04. IL COMUNE E' RAPPRESENTATO NELL`ASSEMBLEA DEL CONSORZIO DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO.

ART. 74

OPERE E INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTI

- 01. PER LA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DI OPERE O PROGRAMMI DI INTERVENTI CHE RICHIEDONO PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA E DELLA REGIONE, DI AMMINISTRAZIONI STATALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, O, COMUNQUE, DI DUE O PIU' TRA I SOGGETTI PREDETTI, IL SINDACO, QUALORA LA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE SULL'OPERA O SUGLI INTERVENTI E SUOI PROGRAMMI DI INTERVENTO SPETTI AL COMUNE, PROMUOV
- INTERVENTI E SUOI PROGRAMMI DI INTERVENTO SPETTI AL COMUNE, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA, ANCHE SU RICHIESTA DI UNO O PIU' DEI SOGGETTI INTERESSATI, PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', IL
- FUNZIONAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.
- 02. L'ACCORDO PUO' PREVEDERE PROCEDIMENTI DI ARBITRATO, NONCHE' INTERVENTI SURROGATORI DI EVENTUALI INADEMPIENZE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI.
- 03. PER VERIFICARE LA POSSIBILITA' DELL`ACCORDO DI PROGRAMMA, IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA DI RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.
- 04. L'ACCORDO, CONSISTENTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL

SINDACO ED E'

PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE. L'ACCORDO, QUALORA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE, PRODUCE GLI EFFETTI DELL'INTESA DI CUI ALL' ARTT. 81 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616 DETERMINANDO LE EVENTUALI CONSEGUENTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E SOSTITUENDO LE CONCESSIONI EDILIZIE, SEMPRE CHE VI SIA L'ASSENSO DEL COMUNE INTERESSATO.

05. OVE L'ACCORDO DI PROGRAMMA COMPORTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRENTA GIORNI A PENA DI DECADENZA.

06. LA VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA, NEI CASI DI CUI AL COMMA 01, E GLI EVENTUALI INTERVENTI SOSTITUTIVI SONO SVOLTI DA UN COLLEGIO PRESIEDUTO DAL SINDACO E COMPOSTO DA RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI INTERESSATI, NONCHE' DAL COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA REGIONE O DAL PREFETTO DELLA PROVINCIA INTERESSATA, SE ALL'ACCORDO PARTECIPANO AMMINISTRATORI STATALI O ENTI PUBBLICI NAZIONALI.

TITOLO 07

RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA

ART. 75

DELEGA DI SERVIZI

01. IL COMUNE, CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DA ADOTTARE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA:

- A) L'ESERCIZIO DI SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE;
- B) LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI ANCHE ASSOCIATA CON ALTRI COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA' STESSA.
- 02. IN QUESTI CASI IL COMUNE ASSEGNA ALLA STESSA I MEZZI FINANZIARI NECESSARI.

ART. 76

ACCORDI

01. PER PARTICOLARI INIZIATIVE DA REALIZZARE NEL TERRITORIO COMUNALE, IL COMUNE PRIVILEGIA GLI ACCORDI CON LA COMUNITA' MONTANA, CONCERTANDO I PROPRI OBIETTIVI CON QUELLI DELLA PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLA MEDESIMA.

TITOLO 08

RAPPORTI CON LA PROVINCIA

ART. 77

COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA

01. PER LA PECULIARITA' DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTRIBUITE ALLA PROVINCIA QUALE ENTE INTERMEDIO DI RILEVANTE IMPORTANZA, IL COMUNE E' DISPONIBILE PER OGNI COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA PER UN MIGLIORE USO DELLE RISORSE DISPONIBILI ED EVITANDO COSI' DISSERVIZI E SPRECHI.

TITOLO 09

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO 01

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 78

PARTECIPAZIONE

- 01. IL COMUNE DI ENDINE GAIANO RICONOSCE IL PRIMATO DELLE PERSONE, PARI DIGNITA' SOCIALE AI COMPONENTI DELLA COMUNITA' LOCALE,
- SENZA DISTINZIONE DELLA LORO CONDIZIONE O RESIDENZA, E TUTELA GLI INTERESSI E L'INTEGRITA' DEGLI STESSI.
- 02. LA PARTECIPAZIONE SI REALIZZA ATTRAVERSO L'INIZIATIVA DEI SINGOLI CITTADINI DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI CIVICHE E SOTTO FORMA ISTITUZIONALE CON IL REFERENDUM.
- 03. AI CITTADINI, INOLTRE SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISCANO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.
- 04. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE PER ACQUISIRE PARERI SU SPECIFICI PROBLEMI.
- 05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' L'ATTUAZIONE PRATICA DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE.

ART. 79

RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

- 01. IL COMUNE VALORIZZA, QUALI ESPRESSIONI ESSENZIALI DELLA PERSONA UMANA E DELLA COMUNITA' CIVILE, LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, SIA LOCALI CHE ADERENTI AD ORGANISMI PIU' AMPI, CHE PERSEGUONO, SENZA FINI DI LUCRO E SULLA BASE DEL PRINCIPIO DELLA ADESIONE VOLONTARIA, FINALITA' CULTURALI, RELIGIOSE, SCIENTIFICHE, DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE NATURALE E DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE, DI ASSISTENZA, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO, RICONOSCENDONE L'INDISPENSABILE UTILITA' PER L'ACCRESCIMENTO MORALE E CIVILE DELLA COMUNITA' TUTTA.
- 02. IL COMUNE ISTITUISCE UN APPOSITO ALBO DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL PROPRIO TERRITORIO; L'ISCRIZIONE ALL'ALBO, COSI' COME LA CANCELLAZIONE, SONO NORMATE DALLO SPECIFICO REGOLAMENTO DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA 04 .
- 03. IL COMUNE, INOLTRE, FAVORISCE LA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO TRA LE VARIE ASSOCIAZIONI, RICONOSCENDO E VALORIZZANDO LE CONSULTE FORMATESI PER AFFINITA' DI OBIETTIVI O SU SPECIFICI PROGETTI DI LAVORO.
- 04. IL COMUNE, SULLA BASE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI APPOSITO REGOLAMENTO, CONTRIBUISCE, IN RELAZIONE ALLE RISORSE DI BILANCIO, AL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI NEL RISPETTO DELLA LORO PIENA AUTONOMIA; METTE ALTRESI' A DISPOSIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI STRUTTURE, ATTREZZATURE E SPAZI.
- 05. IL COMUNE PUO' AFFIDARE AD ASSOCIAZIONI E CONSULTE L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE, ASSEGNANDO LORO I FONDI NECESSARI, IL CUI RENDICONTO DI SPESA DEVE ESSERE APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE.

ART. 80

AZIONE POPOLARE

- 01. CIASCUN ELETTORE O UNA PLURALITA' DEGLI STESSI O ASSOCIATI POSSONO FARE VALERE, INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE.
- 02. IN CASO DI SOCCOMBENZA, LE SPESE SONO A CARICO DI CHI HA PROMOSSO L'AZIONE O IL RICORSO.

ART. 81

DIRITTI D'ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

- 01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO, IN QUANTO LA LORO DIFFUSIONE, POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE.
- 02. IL REGOLAMENTO ASSICURA AI CITTADINI, SINGOLI E ASSOCIATI IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E DISCIPLINA IL RILASCIO DI COPIE DI ATTI, PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI, SALVE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BOLLO O DIRITTI VARI; INDIVIDUA, CON NORME DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI; DETTA LE NORME NECESSARIE PER ASSICURARNE AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO ASSICURA IL DIRITTO DEI CITTADINI DI ACCEDERE, IN GENERALE, ALLE INFORMAZIONI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE. PER QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO IN MERITO ALL'ACCESSO AGLI ATTI SI FA RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DALLE LEGGI STATALI N. 142 DELL' 08 GIUGNO 1990 E N. 241 DEL 07 AGOSTO 1990 .

ART. 82

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
01. QUALUNQUE SOGGETTO, PORTATORE DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI,
NONCHE' PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI COSTITUITI IN
ASSOCIAZIONI O COMITATI, CUI POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL
PROVVEDIMENTO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO.
02. I CITTADINI NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E'
DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI, QUELLI CHE PER LEGGE
DEBBONO INTERVENIRE ED I SOGGETTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA HANNO
DIRITTO:

- A) DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEI PROCEDIMENTI, SALVO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE:
- B) DI PRESENTARE MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI, CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI VALUTARE OVE SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO:
- C) DI ACCESSO ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI.

PETIZIONI

- 01. PIU' CITTADINI O LORO ASSOCIAZIONI RESIDENTI IN ENDINE GAIANO POSSONO RIVOLGERE PETIZIONI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PER STIMOLARNE O SOLLECITARNE L'INTERVENTO SU PROBLEMI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPRIMERE COMUNI NECESSITA' MERITEVOLI DI SODDISFAZIONI.
- 02. PER LA LORO AMMISSIONE E SVOLGIMENTO SI OSSERVA LA PROCEDURA INDICATA AL SUCCESSIVO ARTT. 86.

ART. 84

ISTANZE

01. TUTTI I CITTADINI RESIDENTI IN ENDINE GAIANO, SINGOLI O UNA PLURALITA' DEGLI STESSI O ASSOCIATI, POSSONO RIVOLGERE ISTANZE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, INTESE A CONOSCERE RAGIONI O PRECISAZIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE. 02. PER LA LORO AMMISSIONE E SVOLGIMENTO SI OSSERVA LA PROCEDURA INDICATA AL SUCCESSIVO ARTT. 86.

ART. 85

PROPOSTE

- 01. TUTTI I CITTADINI RESIDENTI IN ENDINE GAIANO, SINGOLI O UNA PLURALITA' DEGLI STESSI O ASSOCIATI, POSSONO FORMULARE PROPOSTE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI O DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER UNA MIGLIORE TUTELA DEGLI INTERESSI GENERALI DELLA COLLETTIVITA'.
- 02. LE PROPOSTE CONTENGONO IL TESTO DELLE DELIBERAZIONI DA ASSUMERE. 03. PER LA LORO AMMISSIONE E SVOLGIMENTO SI OSSERVA LA PROCEDURA INDICATA, AL SUCCESSIVO ARTT. 86.

ART. 86

PROCEDURA PER L'AMMISSIONE E SVOLGIMENTO DELLE PETIZIONI, ISTANZE E

- 01. PER L'AMMISSIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE PETIZIONI, ISTANZE E PROPOSTE, PREVISTE RISPETTIVAMENTE AI PRECEDENTI ARTT. 83, 84 E 85 SI OSSERVANO LE SEGUENTI MODALITA'
- A) LE STESSE SONO RIVOLTE AL SINDACO:
- B) I TESTI E LA RACCOLTA DELLE FIRME SONO CONTENUTE SU STAMPATI PREDISPOSTI DAL COMUNE, CON L'INDICAZIONE DEI NOMINATIVI DEI RAPPRESENTANTI AI QUALI RECAPITARE LE COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
- C) L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME E LA CERTIFICAZIONE CHE I FIRMATARI SONO ELETTORI RESIDENTI IN ENDINE GAIANO, E' A CURA DEL COMPETENTE PERSONALE DEL COMUNE:
- D) SONO ESAMINATE E NE DICHIARA LA LORO AMMISSIBILITA' LA COMMISSIONE CONSILIARE DELLE GARANZIE STATUTARIE; ENTRO TRENTA GIORNI DALLA LORO PRESENTAZIONE E ACQUISIZIONE AL PROTOCOLLO DELL'UFFICIO COMUNALE. ENTRO I SUCCESSIVI CINQUE GIORNI NE E' DATA ANALOGA COMUNICAZIONE AI RAPPRESENTANTI DI CUI ALLA LETTERA B);
- E) DICHIARATA LA LORO AMMISSIBILITA' SONO ASSEGNATE AL CONSIGLIO O

ALLA GIUNTA, A SECONDA DELLA RISPETTIVA COMPETENZA, PER LA ADOZIONE DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI.

ART. 87

PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI

01. LE COMMISSIONI CONSILIARI, A RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI O ALTRI INTERESSATI, POSSONO INVITARE AI PROPRI LAVORI RAPPRESENTANTI DELLE RICHIEDENTI O I RICHIEDENTI STESSI.

CAPO 02

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM ART. 88

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DI PROPRIA INIZIATIVA O SU PROPOSTA DELLA GIUNTA O RICHIESTA DI UN QUINTO DEGLI ELETTORI INTERESSATI E RESIDENTI IN ENDINE GAIANO, PUO' DELIBERARE LA CONSULTAZIONE PREVENTIVA DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, SU PROBLEMI CHE RIVESTONO PER GLI STESSI DIRETTO E RILEVANTE INTERESSE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' E TERMINI RELATIVI ALLA PREVISTA CONSULTAZIONE.

ART. 89

REFERENDUM CONSULTIVI

- 01. IL REFERENDUM CONSULTIVO E' L'ISTITUTO PREVISTO DALLA LEGGE E DISCIPLINATO DAL PRESENTE STATUTO, CON IL QUALE TUTTI GLI ELETTORI DEL COMUNE SONO CHIAMATI A PRONUNCIARSI IN MERITO A PROGRAMMI, PROGETTI O SU OGNI ALTRA MATERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE E CHE INVOLGONO INTERESSI GENERALI, AFFINCHE' GLI ORGANI AI QUALI SPETTA DECIDERE ASSUMANO LE PROPRIE DETERMINAZIONI, CONSAPEVOLI DELL'ORIENTAMENTO PREVALENTE DELLA COMUNITA'.
- 02. NON SONO OGGETTO DI REFERENDUM CONSULTIVO LE SEGUENTI MATERIE:
- A) REVISIONE DELLO STATUTO DEL COMUNE E QUELLE DELLE AZIENDE SPECIALI;
- B) DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI, DEL PERSONALE, PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE E RELATIVE VARIAZIONI;
- C) PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, PIANI PER LA LORO ATTUAZIONE E RISPETTIVE VARIAZIONI;
- D) TRIBUTI LOCALI, TARIFFE DEI SERVIZI ED ALTRE IMPOSIZIONI;
- E) DESIGNAZIONE E NOMINE DI RAPPRESENTANTI;
- F) SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE IN GENERE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI:
- G) SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA, CON ESITO NEGATIVO, NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.
- 03. I REFERENDUM CONSULTIVI SONO INDETTI:
- A) PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, ADOTTATA CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE;
- B) A RICHIESTA PRESENTATA, CON FIRME AUTENTICATE NELLE FORME DI LEGGE, DA ALMENO IL QUINTO DEGLI ELETTORI;
- 04. I REFERENDUM NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.
- 05. LA PROCEDURA E LE MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM

SONO OGGETTO DI APPOSITO REGOLAMENTO.

CAPO 03

DIFENSORE CIVICO

ART. 90

ISTITUZIONE

01. IL COMUNE DI ENDINE GAIANO ISTITUISCE L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO CONCORDEMENTE CON ALTRI COMUNI O CON LA COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE CAVALLINA, A GARANZIA DEL BUON ANDAMENTO DELL'IMPARZIALITA' DELLA TEMPESTIVITA' E DELLA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

TITOLO 10

FINANZA E CONTABILITA'

CAPO 01

LA GESTIONE ECONOMICA

ART. 91

FINANZA LOCALE

- 01. IL COMUNE HA UNA PROPRIA AUTONOMIA FINANZIARIA E POTESTA' IMPOSITIVA PER I TRIBUTI LOCALI E NEI LIMITI DETERMINATI DALLA LEGGE.
- 02. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:
- A) IMPOSTE PROPRIE;
- B) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI:
- C) ENTRATE PROPRIE, ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;
- D) RISORSE PER INVESTIMENTI;
- E) TRASFERIMENTI STATALI O ATTRIBUZIONI DALLA REGIONE;
- F) ADDIZIONALI E COMPARTECIPAZIONE AD IMPOSTE ERARIALI O REGIONALI:
- G) ALTRE ENTRATE.

ART. 92

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

- 01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE SI INFORMA ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA.
- 02. LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE E' CORRELATA ALLE RISORSE FINANZIARIE ACQUISIBILI PER REALIZZARLA. ESSA E' DEFINITA E RAPPRESENTATA DA: IL BILANCIO PLURIENNALE, DI DURATA PARI A QUELLO REGIONALE.
- 03. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 31 OTTOBRE DI CIASCUN ANNO, CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
- 04. IL BILANCIO OSSERVA I PRINCIPI DELL'UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.
- 05. LO STESSO ED I SUOI ALLEGATI SONO REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA DETTAGLIATA ED INTELLIGIBILE, PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI, E VENGONO DEPOSITATI POSSIBILMENTE ENTRO GLI OTTO GIORNI PRECEDENTI IN VISIONE AI CONSIGLIERI.

PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI 01. CONTESTUALMENTE AL PROGETTO DI BILANCIO LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI, RIFERITO AL PERIODO DI VIGENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE E SUDDIVISO PER ANNI, CON INIZIO DA QUELLO SUCCESSIVO ALLA SUA APPROVAZIONE.

02. IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI COMPRENDE L'ELENCAZIONE SPECIFICA DI CIASCUNA OPERA O DI INVESTIMENTO, CON TUTTI ELEMENTI DESCRITTIVI IDONEI PER INDIRIZZARNE L'ATTUAZIONE. 03. IL PROGRAMMA COMPRENDE, RELATIVAMENTE ALLE SPESE DA SOSTENERE PER LE OPERE E GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER IL PRIMO ANNO, IL PIANO FINANZIARIO CHE INDIVIDUA LE RISORSE CON LE QUALI ALLO STESSO NE E' DATA ATTUAZIONE.

04. LE PREVISIONI CONTENUTE NEL PROGRAMMA CORRISPONDONO A QUELLE ESPRESSE, IN FORMA SINTETICA, NEI BILANCI ANNUALE E PLURIENNALE. LE VARIAZIONI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO AL BILANCIO SONO EFFETTUATE ANCHE AL PROGRAMMA E VICEVERSA.

ART. 94

LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

01. LA GIUNTA ATTIVA TUTTE LE PROCEDURE PREVISTE DA LEGGI ORDINARIE E SPECIALI. STATALI, REGIONALI E COMUNITARIE, AL FINE DI REPERIRE LE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DEL COMUNE CHE PER LA LORO NATURA HANNO TITOLO PER CONCORRERE AI BENEFICI CHE TALI LEGGI DISPONGONO. 02. LE RISORSE ACQUISITE MEDIANTE L'ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, NON DESTINATE PER LEGGE AD ALTRE FINALITA', SONO IMPIEGATE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI DEL COMUNE, SECONDO LE PRIORITA' NELLO STESSO STABILITE. 03. IL RICORSO AL CREDITO E' EFFETTUATO, SALVO DIVERSE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, PER IL FINANZIAMENTO DELL'IMPORTO DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO CHE NON TROVA COPERTURA NELLE RISORSE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.

CAPO 02

IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

ART. 95

FINALITA'

01. CON APPOSITE NORME DA INTRODURSI NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', IL CONSIGLIO COMUNALE DEFINISCE LE LINEE-GUIDA DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE.

02. IL CONTROLLO DI GESTIONE DEVE CONSENTIRE LA VERIFICA DEI RISULTATI OTTENUTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PREVISTI DAI PROGRAMMI E, MEDIANTE RILEVAZIONI SISTEMATICHE IN CORSO D'ESERCIZIO, LA VALUTAZIONE DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE E GLI EVENTUALI INTERVENTI ORGANIZZATIVI NECESSARI PER CONSEGUIRE I RISULTATI PREFISSATI. 03. IL CONTROLLO DI GESTIONE, ATTRAVERSO LE ANALISI EFFETTUATE SULL'IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE ED ORGANIZZATIVE, SULLE COMPONENTI DEI COSTI DELLE FUNZIONI E SERVIZI, SULLA PRODUTTIVITA' DI BENEFICI IN TERMINI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, DEVE

ASSICURARE AGLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE TUTTI GLI ELEMENTI NECESSARI PER LE LORO SCELTE PROGRAMMATICHE E PER GUIDARE IL PROCESSO DI SVILUPPO DELLA ORGANIZZAZIONE.

04. NEL CASO CHE ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI CONTROLLO SI ACCERTINO SQUILIBRI NELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO IN CORSO, CHE POSSONO DETERMINARE SITUAZIONI DEFICITARIE, LA GIUNTA PROPONE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE I PROVVEDIMENTI NECESSARI, DA ADOTTARE IL 15 OTTOBRE DI CIASCUN ANNO, AI SENSI DELL'ARTT. 01 - COMMA 02 - DELLA LEGGE 09 AGOSTO 1986, N. 488.

ART. 96

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

- 01. I RISULTATI DELLA GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL CONTO CONSUNTIVO, CHE COMPRENDE SIA IL RENDICONTO FINANZIARIO CHE QUELLO PATRIMONIALE.
- 02. LA GIUNTA, CON UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO, ESPRIME LE PROPRIE VALUTAZIONI IN MERITO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI, IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.
- 03. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA SCORTA DELLA RELAZIONE DEL REVISORE DEL CONTO, CHE NE ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO, CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI, SIA NELLA PRIMA ADUNANZA CHE IN QUELLE SUCCESSIVE DI SECONDA CONVOCAZIONE.

ART. 97

REVISORE DEI CONTI E DELLA GESTIONE FINANZIARIA

- 01. LA REVISIONE DEL CONTO CONSUNTIVO E' AFFIDATA AD UN REVISORE ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E SCELTO TRA GLI ESPERTI ISCRITTI NEL RUOLO E NEGLI ALBI DI CUI ALL'ARTT. 57 COMMA 02 , DELLA LEGGE STATALE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .
- 02. IL REVISORE NON DEVE ESSERE LEGATO DA VINCOLI DI PARENTELA O DI AFFINITA' SINO AL QUARTO GRADO CIVILE CON IL TESORIERE O GLI AMMINISTRATORI O ESSERE CONIUGE DI UNO DI LORO.
- 03. LO STESSO DURA IN CARICA TRE ANNI, NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZA E LA SUA RIELEZIONE E' CONSENTITA PER UNA SOLA VOLTA.

ART. 98

FUNZIONI E RESPONSABILITA' DEL REVISORE DEL CONTO CONSUNTIVO 01. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DEL COMUNE E ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

02. NELLA STESSA RELAZIONE IL REVISORE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMIA DI GESTIONE.

03. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI E ADEMPIE AI SUOI DOVERI CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO. OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DEL COMUNE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO.

CAPO 03

PATRIMONIO COMUNALE

ART. 99

BENI COMUNALI

01. IL PATRIMONIO DEL COMUNE E' COSTITUITO DA BENI:

- A) DEMANIALI;
- B) PATRIMONIALI DISPONIBILI ED INDISPONIBILI;
- C) MOBILI.

ART. 100

INVENTARIO

01. DI TUTTI I BENI COMUNALI E' REDATTO UN APPOSITO INVENTARIO, AGGIORNATO COSTANTEMENTE.

02. LE MODALITA' DELLA TENUTA ED AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO SONO DISCIPLINATI DAL RELATIVO REGOLAMENTO.

ART. 101

LA GESTIONE PATRIMONIALE

- 01. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA TUTTI I PROVVEDIMENTI IDONEI, DIRETTI A CONSEGUIRE DAI BENI LA MAGGIORE UTILITA' E LA PIU' ELEVATA REDDITIVITA' ED IL LORO AFFIDAMENTO IN AFFITTO.
- 02. I BENI PATRIMONIALI NON POSSONO, DI NORMA ESSERE CONCESSI IN COMODATO AD USO GRATUITO, SALVO EVENTUALI DEROGHE, GIUSTIFICATE DA MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO.
- 03. I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI POSSONO ESSERE ALIENATI CON DELIBERAZIONE CONSILIARE, QUANDO IL RICAVATO DALLA VENDITA SIA DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE O A FRONTEGGIARE ESIGENZE FINANZIARIE STRAORDINARIE DEL COMUNE, OPPURE QUANDO LA LORO REDDITIVITA' SIA INADEGUATA AL LORO VALORE.
- 04. ALLA ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI SI PROCEDE, DI MASSIMA, MEDIANTE ASTA PUBBLICA; ALLA VENDITA DEI BENI MOBILI PROVVEDE LA GIUNTA CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

CAPO 04

APPALTI E CONTRATTI

ART. 102

PROCEDURE NEGOZIALI

01. IL COMUNE PROVVEDE AGLI APPALTI DEI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, AGLI ACQUISTI ED ALLE ALIENAZIONI, ALLE PERMUTE,

ALLE LOCAZIONI ED AGLI AFFITTI RELATIVI ALLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE OPPURE A TUTTI I CONTRATTI RELATIVI ALLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE PROCEDURE STABILITE DALLA LEGGE. DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO PER LA

DISCIPLINA DEI CONTRATTI.

02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI E' PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE O DALLA GIUNTA, SECONDO LA

RISPETTIVA COMPETENZA, INDICANTE:

- A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;
- B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI:
- C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE, ANNESSE ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ED I MOTIVI CHE NE SONO ALLA BASE:
- D) IL COMUNE SI ATTIENE ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO;
- E) PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI INTERVIENE, IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE, IL SINDACO O IN SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO IL VICE SINDACO O UN ASSESSORE APPOSITAMENTE DELEGATO.

CAPO 05

TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ART. 103

TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

- 01. IL SERVIZIO DI TESORERIA E' AFFIDATO DAL CONSIGLIO COMUNALE AD UN ISTITUTO DI CREDITO, CHE DISPONGA DI UNA SEDE OPERATIVA NEL TERRITORIO COMUNALE.
- 02. LA CONCESSIONE E' DISCIPLINATA DA APPOSITA CONVENZIONE E HA DURATA MINIMA TRIENNALE E MASSIMA QUINQUENNALE, RINNOVABILE.
- 03. PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE IL COMUNE PROVVEDE A MEZZO DI CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE. PER LE ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATE LA GIUNTA DECIDE, NELL'INTERESSE DEL COMUNE, LA FORMA DI RISCOSSIONE NELL'AMBITO DI QUELLE CONSENTITE DALLE VIGENTI LEGGI.
- 04. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' STABILISCE LE MODALITA' RELATIVE AL SERVIZIO DI TESORERIA ED AI SERVIZI DEL COMUNE CHE COMPORTANO MANEGGIO DI DENARO, PREVEDENDO NORME IDONEE PER DISCIPLINARE TALI GESTIONI.

TITOLO 11 NORME FINALI

ART. 104

ABROGAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO

- 01. L'ABROGAZIONE, LE MODIFICHE E LA REVISIONE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL' ARTT. 04, COMMI 03 E 04 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142.
- 02. LE PROPOSTE DI ABROGAZIONE O DI MODIFICAZIONE DELLO STATUTO SONO PRESENTATE AL CONSIGLIO COMUNALE CONGIUNTAMENTE ALLA FORMULAZIONE DEL NUOVO STATUTO O DELLE MODIFICHE DA APPORTARE ALLO STESSO.
- 03. NESSUNA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE O DI REVISIONE DELLO STATUTO PUO' ESSERE ADOTTATA SE NON SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO

DALL`ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DALL`ULTIMA MODIFICA. 04. LE PROPOSTE DI ABROGAZIONE O DI REVISIONE RESPINTE DAL CONSIGLIO COMUNALE, NON POSSONO ESSERE RINNOVATE FINTANTO CHE DURA IN CARICA IL CONSIGLIO CHE LE HA RESPINTE.

ART. 105

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DAL PARTE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL

COMUNE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

- 02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLE CERTIFICAZIONI DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE, AL MINISTERO DELL'INTERNO, PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.
- 03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.
- 04. L'ENTRATA IN VIGORE E' ATTESTATA, CON DICHIARAZIONE APPOSTA IN CALCE ALLO STATUTO.
- 05. DOPO L'ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE COPIA DELLO STATUTO VERRA' INVIATA A TUTTE LE FAMIGLIE DEL COMUNE.